# Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u. Patrizia Riva Ezio Riva Avvocato Denise Mapelli Dottore Commercialista – Revisore Contabile Francesca Cassago Dottore Commercialista – Revisore Contabile Fabio Bagnoli Dottore Commercialista – Revisore Contabile Joel Giuliani Dottore Commercialista – Revisore Contabile Stefania Bocchino Dottore Commercialista – Revisore Contabile Paola Merati Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Informativa n. 20 del 11/11/2015

Oggetto: CHIARIMENTI SUL RIMBORSO IVA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO, RICEZIONE DELLE CARTELLE VIA PEC, TRATTAMENTO FISCALE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO, AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER I RESIDENTI ALL'ESTERO PROPRIETARI DI PIU' IMMOBILI IN ITALIA, IL CODICE DI DEONTOLOGIA PER LE INFORMAZIONI COMMERCIALI, CUMULABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE, JOBS ACT: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E DISOCCUPAZIONE

I chiarimenti sulla presentazione della dichiarazione integrativa e sui limiti di utilizzo di quella sostitutiva ai fini IVA, i termini e le somme per la riammissione al beneficio della rateazione per le somme iscritte a ruolo, l'obbligatorietà della ricezione via PEC dal 1º gennaio 2016 per imprese e professionisti abilitati delle cartelle di pagamento, l'imponibilità ai fini IRPEF del maggior rimborso chilometrico erogato, la scelta dell'immobile da agevolare ai fini IMU e TASI per i residenti all'estero titolari di più unità immobiliari, le nuove regole promosse dal Garante della Privacy per le informazioni commerciali, la possibilità di effettuare il cumulo tra il congedo parentale e gli altri permessi, la nuova disciplina della somministrazione di lavoro e dello stato di disoccupazione costituiscono gli argomenti di maggior rilievo degli ultimi giorni

# Soggetti interessati



#### **IMPRESE**

- Circolare 35/E Chiarimenti sul rimborso IVA alla luce delle novità del Decreto Semplificazioni
- Codice di deontologia e buona condotta nel settore delle informazioni commerciali
- Riscossione: riammissione alla rateazione per chi era decaduto dal beneficio e trattamento del credito eccedente il debito erariale iscritto a ruolo
- La notifica via PEC delle cartelle di pagamento
- Lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA
- Visura catastale: anche i metri quadri ai fini TARI
- Risoluzione/92:
   Trattamento fiscale del rimborso chilometrico
- Cassazione: E' indetraibile l'IVA se le fatture sono annotate su supporto informatico ma i relativi registri non sono stampati
- Esonero triennale contributivo e aziende agricole
- Cumulabilità del congedo parentale con altri permessi
- Jobs Act D.lgs.81/2015:
   Somministrazione di lavoro
- Jobs Act D.lgs.151/2015: Revisione del regime delle sanzioni



#### PROFESSIONISTI

- Circolare 35/E –
   Chiarimenti sul rimborso
   IVA alla luce delle novità del Decreto
   Semplificazioni
- Riscossione: riammissione alla rateazione per chi era decaduto dal beneficio e trattamento del credito eccedente il debito erariale iscritto a ruolo
- La notifica via PEC delle cartelle di pagamento
- Cassazione: E' indetraibile l'IVA se le fatture sono annotate su supporto informatico ma i relativi registri non sono stampati
- Lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA
- Visura catastale: anche i metri quadri ai fini TARI
- Risoluzione/92:
   Trattamento fiscale del rimborso chilometrico
- Esonero contributivo per i giornalisti INPGI
- Cumulabilità del congedo parentale con altri permessi
- Jobs Act D.lgs.81/2015: Somministrazione di lavoro
- Jobs Act D.lgs.81/2015: Revisione del regime delle sanzioni



#### PERSONE FISICHE

- Riscossione: riammissione alla rateazione per chi era decaduto dal beneficio e trattamento del credito eccedente il debito erariale iscritto a ruolo
- La notifica via PEC delle cartelle di pagamento
- Visura catastale: anche i metri quadri ai fini TARI
- Risoluzione 10/DF A quale immobile applicare l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero iscritti all'AIRE proprietari di più immobili
- Cumulabilità del congedo parentale con altri permessi
- Jobs Act D.lgs.148/2015:
   Lo stato di disoccupazione
- Jobs Act D.lgs. 81/2015
   Somministrazione di lavoro
- Jobs Act D.lgs.81/2015: Revisione del regime delle sanzioni

#### **SOMMARIO**

Pag.3
Pag.5
Pag.6
Pag.7
Pag.8
Pag.9
Pag.10
Pag.10
Pag.11
Pag.13
Pag.13
Pag.14
Pag.14
Pag.16
Pag.17

# 1. CIRCOLARE 35/E - CHIARIMENTI SUL RIMBORSO IVA ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

In data 27 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 35/E, recante chiarimenti in materia di rimborsi IVA ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/1972, come modificato dall'articolo 13 del decreto 175 del 2014 (Decreto Semplificazioni).

# 1.1 Termini di presentazione della dichiarazione integrativa

In relazione all'eliminazione dell'obbligo di prestare la garanzia per i crediti inferiori ai 15.000 euro, nonché la possibilità di sostituire la garanzia per i crediti superiori a 15.000 euro con una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma, la presentazione della dichiarazione integrativa per:

- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione con la quale viene chiesto il rimborso;
- revoca dell'importo chiesto a rimborso in tutto o in parte;
- incremento dell'importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione dell'importo chiesto in compensazione o detrazione

va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

### 1.2 Compilazione della dichiarazione sostitutiva

Non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza (se non in caso di presentazione di dichiarazione integrativa), a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di "virtuosità" come da previgente normativa.

Ai sensi del comma 3 dell'art.38-bis del DPR 633/1972, sono tenuti alla presentazione della garanzia per crediti sopra i 15.000 euro (e non possono quindi sostituirla con il visto di conformità apposto sulla dichiarazione e la dichiarazione sostitutiva) le società di capitali non quotate che abbiano ceduto quote societarie o azioni per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Tale presupposto si applica anche nel caso in cui le cessioni che superino tale percentuale siano infragruppo. La società sarà dunque tenuta a presentare la garanzia per la richiesta di rimborso.

Se la richiesta di rimborso è presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:

- dal rappresentate fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'Unione europea, ovvero quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza;
- negli altri casi in cui la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito possa essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del DPR n. 445 del 2000, ossia un iter amministrativo formalmente diverso ma sostanzialmente analogo a quello previsto dal comma 3 dell'art. 38-bis, consentendo all'Agenzia forme di controllo analoghe a quelle esercitabili sulle dichiarazioni rese in Italia da contribuenti residenti.

### 1.3 Avvisi di accertamento e strumenti deflativi del contenzioso

L'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ai 15.000 euro sussiste (oltre al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art.38-bis - i cd requisiti patrimoniali) anche nei casi previsti dal comma 4 dell'art.38-bis DPR 633/1972 e tra questi si ricorda la notifica al soggetto passivo, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

Relativamente all'accertamento di maggior imposta di registro dovuta, la quale non risulta da dichiarazione ma da un atto, la differenza tra l'imposta accertata e quella dovuta è calcolata come la differenza tra l'imposta complessiva che risulta dovuta in base all'atto, considerata pari a zero in ipotesi di omessa registrazione, e la maggiore imposta accertata.

Nel caso in cui la pretesa erariale venga rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione (anche successivamente all'istanza di rimborso), il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

Il perfezionamento degli atti di adesione o conciliazione giudiziale è equiparabile alla notifica dell'avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale.

# 2. RISCOSSIONE: RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE PER CHI ERA DECADUTO DAL BENEFICIO E TRATTAMENTO DEL CREDITO ECCEDENTE IL DEBITO ERARIALE ISCRITTO A RUOLO

Il comma 7 dell'art.15 del D.lgs.159/2015 ha disposto la facoltà per i contribuenti decaduti nei 24 mesi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto (dal 22 ottobre 2013) dalle rate per somme iscritte a ruolo ancora non versate di poterle ripartire fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se il contribuente, richiedendo tale nuova pianificazione, però, non dovesse successivamente pagare 2 rate anche non consecutive, decadrebbe automaticamente dal beneficio di rateazione, ferme però restando alcune clausole (art.19 commi 1-quater, 3 lett.b) e c) e 4 del DPR 602/1973):

- l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, solo in caso di mancato accoglimento della richiesta del piano di rateazione suddetto, ma sono comunque salvi le ipoteche ed i fermi già iscritti alla data in cui la rateazione viene concessa. Se la stessa è concessa, inoltre, non è possibile avviare nuove azioni esecutive fino a quando, eventualmente, venga rigettata la dilazione di pagamento. Il pagamento della prima rata, comunque, determina l'impossibilità di mantenere procedure di recupero coattivo già avviate in precedenza, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o, ancora, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Tutto ciò rimane valido qualora però sia compatibile, nei singoli casi, con la nuova suddetta disposizione del comma 7 dell'art.15;
- in caso di mancato pagamento, a piano di rateazione concesso, di 5 rate anche non consecutive, l'importo iscritto a ruolo ancora non versato diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, ma lo stesso può essere nuovamente rateizzato qualora all'atto della richiesta vengano saldate integralmente tutte le rate già scadute; restando fermo quanto previsto al punto precedente, l'importo rimanente ancora da versare al netto delle rate scadute può essere ripartito fino al massimo delle rate concedibili (72);

• le rate mensili scadono nel giorno di ogni mese in cui è stata accolta l'istanza di dilazione del pagamento e quest'ultimo può essere effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente del contribuente debitore.

#### Si ricorda che...



Il beneficio può essere richiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (21 novembre 2015).

Infine la normativa ha anche previsto il rimborso dei crediti eccedenti l'importo del debito erariale iscritto a ruolo, secondo le norme previste per le singole imposte.

Tale previsione è volta ad evitare che il contribuente possa ricevere a rimborso anche altre somme precedentemente compensate mediante modello F24.

#### 3. LA NOTIFICA VIA PEC DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'art.14 del D.lgs.159/2015 ha modificato il comma 2 dell'art.26 del DPR 602/1973, introducendo la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di eseguire la notifica delle cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dal DPR 68/2005, a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

Nel caso in cui si tratti di imprese (sia imprese individuali sia società) o di professionisti iscritti in albi o in elenchi la notifica, sempre dal 1° gennaio 2016, avverrà obbligatoriamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'agente della riscossione può consultare telematicamente ed estrarre, anche in massa, gli indirizzi. Se l'indirizzo PEC non risultasse valido e attivo o se la casella di posta fosse satura (anche dopo un secondo tentativo di invio da effettuarsi dopo almeno 15 giorni dal primo), la notificazione andrà effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici territorialmente competenti della Camera di Commercio, con pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della stessa e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Qualora, inoltre, le persone fisiche siano munite di PEC e ne facciano espressa richiesta, la notifica verrà eseguita esclusivamente con tale mezzo, come avverrà per imprese e professionisti, alla casella indicata all'atto dell'istanza o a quello successivamente

comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica che risulta dall'indice degli indirizzi delle P.A., istituito ai sensi dell'art.57-bis del D.lgs.82/2005.

Non si applicano le norme previste dall'art.149-bis del codice di procedura civile sulla notificazione a mezzo di posta elettronica non certificata.

#### Si ricorda che...

L'entrata in vigore della norma è prevista per il 1° gennaio 2016 al fine di dare alle Camere di Commercio i tempi tecnici per adeguarsi alle nuove previsioni.



# 4. LETTERE AI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate sta avvisando attraverso l'invio di lettere i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l'hanno presentata solo compilando il quadro VA in modo da permettere di controllare ed eventualmente correggere la loro posizione. Con il provvedimento del Direttore pubblicato in data 29 ottobre 2015 sono state indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per pagare sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione della correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia trasmette una comunicazione agli indirizzi PEC dei contribuenti (oppure per posta ordinaria nel caso in cui l'indirizzo PEC non sia attivo), contenente:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2014;
- dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2014 (messa a disposizione solo se presente nell'anagrafe tributaria);
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione

Tali dati sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta.

Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli eventuali errori e omissioni commessi e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, grazie all'istituto del ravvedimento operoso.

5. RISOLUZIONE 92/E - TRATTAMENTO FISCALE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO

In data 30 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 92/E in materia di trattamento fiscale del rimborso chilometrico ai dipendenti.

L'istante interpello è una società che si occupa di attività assicurativa, i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune dove ha sede la società. Il rimborso chilometrico viene calcolato moltiplicando il coefficiente ACI di riferimento del singolo dipendente (in base al suo autoveicolo) con i km percorsi.

Se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è minore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" il rimborso chilometrico è interamente riconosciuto in regime di esenzione contributiva ed ai fini IRPEF.

Se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è maggiore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" la differenza del rimborso sul percorso "abitazione - sede di lavoro", seppur corrisposta dalla società al dipendente, è sottoposta a tassazione contributiva e fiscale.

I dipendenti della società ritengono che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente, ossia un elemento puramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa e, dunque, non tassabile in capo al dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo in merito, affermando che, il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell'ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Se, invece, la distanza tra la propria residenza e la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio alla medesima località di missione, il conseguente minor rimborso chilometrico è da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR.

DOI I OKI COMMERCIALIS II Via Caronni 10 – 20900 Monza C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano tel. 039/32.32.95 – 3 linee tel/fax 039/230.44.86 AVVOCA11 Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI) tel/fax 02/ 2485306

# 6. VISURA CATASTALE: ANCHE I METRI QUADRI AI FINI TARI

Oltre ai dati identificativi dell'immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), l'Agenzia con comunicato stampa del 9 novembre comunica che sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale.

Ulteriore novità riguarda le visure, le quali si arricchiscono di un ulteriore informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI, che con riferimento alle sole destinazioni abitative, non terrà conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza, consentendo così ai cittadini di verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti. Questa informazione viene fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia segnalando l'anomalia e migliorando in questo modo la qualità delle banche dati.

Infine comunica l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli immobili non dotati di planimetria che risalgono per lo più alla fase dell'impianto del Catasto edilizio urbano e che sono quindi privi del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura DOCFA, per l'inserimento in atti della planimetria catastale. Questo adempimento è d'obbligo per il proprietario dell'immobile in caso di vendita.

Si ricorda che...



Sul sito dell'Agenzia dell'Entrate sono presenti i modelli per la richiesta di rettifica/iscrizione per la visura catastale e i modelli nel caso in cui la richiesta venga effettuata presso gli uffici provinciali - Territorio con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. Inoltre la richiesta può essere effettuata anche presso gli uffici postali che espongono il logo "Sportello Amico".

# 7. RISOLUZIONE 10/DF – A QUALE IMMOBILE APPLICARE L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER I RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE PROPRIETARI DI PIU' IMMOBILI

Con la Risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il MEF ha risposto a soggetti pensionati residenti all'estero proprietari di più immobili in Italia che richiedevano con quale criterio dover individuare l'abitazione principale ai fini della tassazione IMU e TASI. In assenza di criteri disciplinati per l'individuazione dell'immobile, si rimette la decisione direttamente al contribuente, a condizione, però, per i residenti all'estero, che lo stesso non sia allocato o concesso in comodato d'uso.

E' da specificare, però, che già un precedente documento di prassi aveva stabilito alcune regole (Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 al § 6). La Circolare in questione, infatti, specifica che, come già previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011, solo un'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto può essere considerata abitazione principale, anche qualora vengano utilizzate come tali più unità immobiliari iscritte distintamente in catasto: in questo caso, infatti, esse andranno assoggettate separatamente a imposizione, in base alla rendita catastale prevista per ciascuna unità. Inoltre, in relazione alle pertinenze associabili all'abitazione principale (es. box auto), il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale, alla quale applicare il regime agevolato, soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Si ricorda che...



Per quanto concerne, infine, aggiunge la Risoluzione, "le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all'estero dell'immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al DM 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell'alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

# 8. CASSAZIONE: E' INDETRAIBILE L'IVA SE LE FATTURE SONO ANNOTATE SU SUPPORTO INFORMATICO MA I RELATIVI REGISTRI NON SONO STAMPATI

La Corte di Cassazione con sentenza n.22187 del 30 ottobre 2015 ha affermato che è indetraibile l'IVA se le fatture sono annotate su supporto informatico ma i relativi registri non sono stampati. La stampa durante il controllo della Guardia di Finanza è insufficiente in quanto l'utilizzo del computer è concesso solo per l'esercizio in corso.

Il contribuente in giudizio, al quale sono stati richiesti i libri contabili relativi ad esercizi precedenti, ha effettuato le stampe in presenza della Guardia di Finanza. Dalle verifiche non è emersa alcuna irregolarità, se non dal punto di vista formale.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per violazione dell'art.7 comma 4-ter del D.L. 357/1994, secondo cui il differimento temporale nella registrazione cartacea è consentito esclusivamente per l'esercizio in corso, restando irrilevante la presenza o meno di irregolarità nelle registrazioni contabili.

Non esiste, infatti, un registro informatico alternativo a quello cartaceo, con la conseguenza che l'omessa trascrizione nel registro di cui all'art.25 del DPR 633/1972 nell'esercizio successivo comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA sui beni e servizi acquistati.

# 9. CODICE DI DEONTOLOGIA E BUONA CONDOTTA NEL SETTORE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI

ABI, Federpol, Confcommercio, Confesercenti, Codacons e altre associazioni che operano direttamente o indirettamente nel settore delle informazioni commerciali hanno sottoscritto un Codice di Deontologia e Buona Condotta promosso dal Garante Privacy e pubblicato il 13 Ottobre scorso sulla G.U.

Nel testo del codice si legge che gli operatori del settore che si occupano di vagliare, per conto di committenti pubblici o privati, l'affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno raccogliere i dati personali relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di questi ultimi solo utilizzando fonti pubbliche o direttamente dall'interessato. I relativi fascicoli dovranno essere sempre aggiornati e la conservazione dei dati dovrà essere svolta entro precise scadenze.

#### 9.1 Destinatari del Codice

Le regole previste dal Codice di deontologia si applicheranno agli operatori che prestano servizi di reperimento di informazioni commerciali, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n.773/1931, ovvero alle aziende che forniscono a committenti (soggetti di natura pubblica o privata) il servizio di ricerca, raccolta, elaborazione e valutazione, analisi e conservazione delle informazioni commerciali relative ad un soggetto.

# 9.2 Relativamente a chi sarà possibile acquisire informazioni commerciali?

Le informazioni commerciali (dati relativi alla situazione patrimoniale, economica, creditizia, finanziaria, industriale di un soggetto) raccolte nel fascicolo potranno essere relative solo ed esclusivamente al soggetto che il committente ha richiesto di analizzare e/o indirettamente solo a persone fisiche o giuridiche che hanno o hanno avuto legami economici o giuridici con quel soggetto.

# 9.3 Quali informazioni potranno essere usate?

Sono utilizzabili, senza il consenso espresso dell'interessato (come previsto dal Codice Privacy) solo informazioni acquisite da "fonti pubbliche", come i pubblici registri, gli elenchi, i documenti e atti conoscibili da chiunque (bilanci, notizie contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari, atti pregiudizievoli come trascrizione di pignoramento, decreti ingiuntivi, e simili), ma anche dati provenienti da "fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque", ad esempio, siti web della p.a., elenchi telefonici, testate giornalistiche digitali e cartacee, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, ecc. Potranno essere utilizzati anche i dati personali che il soggetto stesso ha volontariamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali. E' necessario che le aziende del settore che si occupano di reperire i dati commerciali, annotino la fonte da cui hanno tratto l'informazione.

### 9.4 Come informare l'interessato?

Il Codice prevede che le aziende del settore pubblichino un'informativa completa ex art. 13, D.lgs. n.196/2003, sul proprio sito web. Le aziende che hanno maturato, nel settore di riferimento, un fatturato superiore a 300.000 euro, sono tenute realizzare insieme un unico portale in cui descrivere le operazioni di reperimento delle informazioni commerciali e le modalità di svolgimento dell'attività.

Le aziende del settore dovranno essere facilmente reperibili attraverso la garanzia di un riscontro telematico, rapido e chiaro, qualora i soggetti analizzati richiedano informazioni.

# 9.5 Necessario aggiornamento dei dati

I dati personali dovranno essere sempre aggiornati e gli operatori dovranno rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni previsti dal Codice Privacy. Gli operatori potranno conservare i dati solo per periodi limitati e trattarli nel rispetto dei limiti alla conoscibilità, all'utilizzabilità e alla pubblicità dei dati previsti dalle normative di riferimento (ad esempio quella sulla trasparenza o sulla pubblicità legale degli atti). Non è ammesso il trattamento di dati sensibili o giudiziari. Relativamente a questi ultimi, ne è accolto il trattamento solo se essi provengono da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili; tuttavia, se i dati giudiziari sono provenienti da fonti giornalistiche, essi non devono risalire a più di 6 mesi prima.

# 9.6 Integrità e Riservatezza dovranno essere garantite

Gli operatori devono adottare misure di sicurezza tali da garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

#### Si ricorda che...



Il nuovo Codice di deontologia entrerà in vigore il 1° ottobre 2016, per permettere ai fornitori del servizio di adattare i propri sistemi informativi alle regole ivi fissate. Dal 1° ottobre 2016, pertanto, ogni trattamento di informazione commerciale non conforme al presente Codice sarà vietato.

#### 10. ESONERO TRIENNALE CONTRIBUTIVO E AZIENDE AGRICOLE

L'INPS con Messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015 comunica la non cumulabilità dell'esonero con la riduzione prevista per le zone svantaggiate.

Il Ministero del Lavoro si è pronunciato circa la non cumulabilità dell'esonero contributivo triennale con le specifiche riduzioni introdotte per i datori di lavoro agricolo dall'art. 9 della Legge 67/1988 (75% nei territori montani – 68% nelle zone agricole svantaggiate).

"Nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell'anno 2015 il solo regime ordinario di favore previsto dall'art. 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL".

In conclusione l'INPS applicherà:

- Esonero contributivo triennale per le giornate in zona ordinaria;

- Riduzione contributiva del 75% per le giornate in zone montane;

- Riduzione contributiva del 68% per le giornate in zone agricole svantaggiate.

A tal fine l'Istituto provvederà a ricalcolare i contributi relativi al I trimestre 2015.

11. ESONERO CONTRIBUTIVO PER I GIORNALISTI INPGI

Gli incentivi all'occupazione della Legge n. 190/2014 risultano applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza

dei Giornalisti Italiani (INPGI).

Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero saranno inoltrate direttamente all'INPGI sulla base delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell'ambito della quale saranno anche fornite le istruzioni per le

implementazioni della procedura di denuncia contributiva.

Si ricorda che...



Stante il possesso dei requisiti e delle condizioni fissati dalla legge 190/2014, per i quali si rinvia alla Circolare n. 17/2015 e alle ulteriori precisazioni fornite nell'ambito della presente circolare, i benefici contributivi in oggetto sono efficaci in relazione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

12. CUMULABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE CON ALTRI PERMESSI

Facendo seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l'INPS fornisce ulteriori precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità – paternità.

Il lavoratore dipendente genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata di:

congedo parentale ad ore per altro figlio;

riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti;

• riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli art. 33, c. 2, e 42 c. 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

# Sono invece compatibili:

- permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, c. 3, Legge 104/92);
- permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, c. 6, Legge 104/92).

#### Si ricorda che...



La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli dettagliati con il presente messaggio.

# 13. JOBS ACT - D.LGS. 81/2015: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono,

da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati».

## 13.1 Casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
- d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

# 13.2 Forma del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;
- c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

### 13.3 Quota di riserva

Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

# 14. JOBS ACT - D.LGS. 148/2015: LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

# 14.1 Stato di disoccupazione

Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 D.lgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. I lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

# 14.2 Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

#### 14.3 Patto di servizio

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1 - D.lgs. 150/2015 e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato in cui il lavoratore dichiari la disponibilità:

- a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
- ad accettare congrue offerte di lavoro.

#### 14.4 Assegno di ricollocazione

Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione. La somma è graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i sevizi accreditati. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

# 15. JOBS ACT - D.LGS. 151/2015: REVISIONE DEL REGIME DELLE SANZIONI

Ecco i principali interventi in materia di sanzioni posti dal D.lgs.151/2015:

 viene modificata la maxi sanzione per lavoro "nero" con l'introduzione di importi sanzionatori "per fasce" di giorni di impiego anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare:

fino a 30 giorni di lavoro irregolare sanzione da 1.500 a 9.000 euro;

da 31 a 60 giorni di lavoro irregolare sanzione da 3.000 a 18.000 euro;

oltre i 60 giorni di lavoro irregolare sanzione da 6.000 a 36.000 euro;

- viene reintrodotta la procedura della diffida ad adempiere, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
- modificato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale". L'art. 14 del D.lgs. 81/2008 viene così modificato al comma 4, lettera c):

"il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a ((2.000 euro)) euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a ((3.200 euro)) euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."

Dunque le parole: "1.950 euro" sono sostituite da "2.000 euro" e le parole "3.250 euro" sono sostituite da "3.200 euro".

L'art. 14 del D.lgs. 81/2008 viene così modificato al comma 5, lettera b):

"il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro ((3.200 euro)) rispetto a quelle di cui al comma 6.".

Dunque le parole "3.250 euro" sono sostituite da "3.200 euro".

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

- Vengono modificate le sanzioni nei casi di omessa e infedele registrazione intendendosi per omesse quelle riferite alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. L'infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
- Nei casi di omessa o infedele registrazione sul LUL, che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad un importo che va da 150,00 euro a 1.500,00 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
- In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.